



Ministero dell'Istruzione e del Merito-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio



Via Gramsci, 2-4-6 01033 Civita Castellana (VT)

tel. 0761 513060

mail: vtic81600g@istruzione.it PEC: vtic81600g@pec.istruzione.it

sito: www.ic25aprile.edu.it



Circolare n. 36

ISTITUTO COMPrensIVO XXV APRILE
Prot. 0012917 del 18/11/2024
V-6 (Uscita)

AI GENITORI/TUTORI LEGALI
AI DOCENTI
AL DIRETTORE S.G.A.
ALL'ALBO
AL SITO WEB
AL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
AL COMUNE DI FALERIA
AL COMUNE DI CALCATA

OGGETTO: Applicazione LEGGE N. 159/2023 in materia di obbligo scolastico.

Con la presente Circolare, si dà la più ampia diffusione a genitori e docenti, della Legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto-legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Tale Legge introduce disposizioni che rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione: la normativa rileva nuove previsioni in merito al controllo sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni fino alla reclusione per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti della L. 159/2023“:

“...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge”.

Inoltre è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di frequenza «Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori) – Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del

minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.».

Si ricorda altresì che solo per la Scuola secondaria di I grado è necessario frequentare i $\frac{3}{4}$ del monte ore disciplinare per poter essere promossi alla classe successiva.

Per quanto sopra, CONSIDERATO CHE MOLTI SONO GLI ALUNNI PER I QUALI GIÀ SI REGISTRA UN SIGNIFICATIVO NUMERO DI GIORNI/ ORE DI ASSENZA, si invitano le famiglie a produrre idonea documentazione giustificativa/Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegata alla presente Circolare) presso gli Uffici di Segreteria o tramite e-mail a vtic81600g@istruzione.it.

La dirigente scolastica
Dott.ssa Simona Cicognola
Documento Firmato Digitalmente